

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008)

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007

### Articolo 2 - Commi 288-289

#### **”Rilascio del permesso a costruire: dal 2009 obbligatorie la certificazione energetica e l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”**

**Comma 288.** [sintesi]: Dal 2009, il permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche [pioggia, neve e grandine].

*“288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.”*

**Comma 289.** [sintesi]: Dal 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di almeno 1 kW per unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali)

*“289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

*«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».*”

**Nota: la frase “..garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa..” viene interpretata come ..IMPIANTO DI POTENZA NON INFERIORE A 1 KW”**